SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 luglio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 18 luglio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Magno Amanda Antonia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo . . . . Pag. 4

DECRETO 18 luglio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Bruera Lorena Guadalupe di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo . . . . Pag. 4

DECRETO 18 luglio 2003.

Riconoscimento al sig. Dale Brian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo . . . . Pag. 5

DECRETO 18 luglio 2003.

Riconoscimento al sig. Skinner Sven Eric di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo . . . . Pag. 5

DECRETO 18 luglio 2003.

Riconoscimento al sig. Mattioni Marco di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo . . . . Pag. 6

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 15 luglio 2003.

Accertamento del raggiungimento del limite di spesa, per l'anno 2003, sul capitolo 3857 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al credito d'imposta per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica . . . . Pag. 7

DECRETO 18 luglio 2003.

Rideterminazione del tasso d'interesse da corrispondere nelle somme versate sulle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici . . . . Pag. 7

DECRETO 25 luglio 2003.

Determinazione della misura e delle modalità di versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'anno 2003 . . . . Pag. 8

Ministero delle attività produttive

DECRETO 25 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Agrinuova - Società cooperativa a r.l.», in Stornarella, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 8

DECRETO 25 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Aurora - Soc. coop. a r.l.», in Lecce, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 9

DECRETO 25 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa agricola Valdicatola a r.l.», in Volturara Appula, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 9

DECRETO 25 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. coop. Agricolsud a r.l.», in Cerignola, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 10

DECRETO 25 giugno 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Intercom - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Este . . . . Pag. 10

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 14 luglio 2003.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Venezia . . . . Pag. 10

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 18 luglio 2003.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi». . . . . Pag. 11

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle dogane

PROVVEDIMENTO 24 luglio 2003.

Istituzione ed attivazione dell'ufficio delle dogane di Gaeta. Pag. 15

Università della Calabria

DECRETO RETTORALE 7 luglio 2003.

Modificazioni allo statuto. . . . . Pag. 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Presentazione di lettere credenziali di alcuni ambasciatori. Pag. 20

Limitazione di funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Vigo (Spagna) . . . . Pag. 20

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Città del Messico. Pag. 20

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Capua. Pag. 20

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 29 luglio 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 21

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 21

Comunicati relativi a provvedimenti di approvazione di programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria. Pag. 23

Provvedimenti concernente l'accertamento dei presupposti per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria . . . . Pag. 24

Provvedimento concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria. . . . . . Pag. 24

Provvedimenti concernenti l'estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 24

Provvedimenti concernenti la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione . . . . Pag. 25

Provvedimento concernente l'autorizzazione al trattamento di pensionamento anticipato . . . . Pag. 25

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doxiciclina 20% Ceva Vetem». . . . . Pag. 25

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Kiltix» . . . . Pag. 25

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Detenase» . . . . Pag. 26

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Micotil 300». . . . . Pag. 26

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fortekor 5 - Fortekor 20» . . . . Pag. 26

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vernaccia di Serrapetrona», proposta del relativo disciplinare di produzione e revoca della denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di Serrapetrona» . . Pag. 26

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Serrapetrona» e proposta del relativo disciplinare di produzione. . . . . Pag. 28

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 luglio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Magno Amanda Antonia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Magno Amanda Antonia, nata a Buenos Aires (Argentina) il 16 gennaio 1950, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa di cui è in possesso dal 18 settembre 1998, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola presso il Ministero della salute argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta;

Considerato che la richiedente ha conseguito presso l'Università John F. Kennedy di Buenos Aires (Argentina) il 26 novembre 1994, il titolo accademico di licenciada en psicologia.

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 maggio 2003;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio della professione e dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi in Italia, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Considerato che, per quanto concerne la psicoterapia, il percorso accademico e professionale documentato non è equiparabile a quello richiesto in Italia, e che le differenze non sono colmabili con l'applicazione di misure compensative;

Decreta:

1. Alla sig.ra Magno Amanda Antonia, nata a Buenos Aires (Argentina) il 16 gennaio 1950, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

2. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualità di psicoterapeuta, per le ragioni esposte in motivazione, è respinta.

Roma, 18 luglio 2003

Il direttore generale: MELE

03A08893

DECRETO 18 luglio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Bruera Lorena Guadalupe di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998 a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Bruera Lorena Guadalupe, nata a Esperanza (Argentina) il 2 gennaio 1973, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il riconoscimento del titolo accademico professionale argentino di psicologo di cui è in possesso dall'11 agosto 1997, come attestato

dal certificato di iscrizione al «Colegio de Psicologos» della provincia di Santa Fe, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente ha conseguito presso l'«Universidad Nacional» di Rosario (Argentina) il 25 marzo 1997, il titolo accademico di licenciada en psicologia;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 31 marzo 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - Sezione A dell'albo professionale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla questura di Milano in data 2 maggio 2002 valido fino al 16 maggio 2007;

Decreta:

Alla sig.ra Bruera Lorena Guadalupe, nata a Esperanza (Argentina) il 2 gennaio 1973, cittadina argentina, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 18 luglio 2003

Il direttore generale: MELE

03A08894

DECRETO 18 luglio 2003.

Riconoscimento al sig. Dale Brian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative provdi titolo di studio estero quale titoloe per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Dale Brian, nato il 31 agosto 1951 a Stockport (Gran Bretagna), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo accademico e professionale di biologist conseguito in Inghilterra, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che il richiedente è in possesso dei seguenti titoli accademici conseguiti presso «The University of Manchester»: bachelor of science rilasciato in data 3 luglio 1972, master of science rilasciato in data 17 dicembre 1973 e doctor of philosophy conferito in data 23 marzo 1979;

Preso atto, inoltre, che il sig. Dale è iscritto all'Institute of Biology in qualità di «Chartered Biologist» dal 24 giugno 1998;

Considerato che il richiedente ha documentato di aver maturato esperienza professionale pluriennale nel settore;

Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 19 settembre 2002, 25 ottobre 2002, 20 febbraio 2003, 31 marzo 2003 e 18 giugno 2003;

Visti i pareri del rappresentante dell'Ordine nazionale biologi espressi nelle note in atti datate 27 settembre 2002, 20 febbraio 2003 e del 13 giugno 2003;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Dale Brian, nato il 31 agosto 1951 a Stockport (Gran Bretagna), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 18 luglio 2003

Il direttore generale: MELE

03A08906

DECRETO 18 luglio 2003.

Riconoscimento al sig. Skinner Sven Eric di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconosci-

mento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Skinner Sven Eric, nato a Poole (Gran Bretagna) il 4 maggio 1964, cittadino britannico, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di biologe conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di biologo;

Rilevato che il richiedente ha conseguito il diplom in anthropologie presso l'Università di Zurigo in data 6 maggio 1993 e il titolo di doktor der naturwissenschaften» presso il Politecnico federale di Zurigo in data 20 aprile 1998;

Considerato che il richiedente ha documentato di aver maturato esperienza professionale pluriennale nel settore;

Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 10 gennaio 2003 e del 31 marzo 2003;

Visti i pareri del rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi espressi nelle note in atti datate 9 gennaio 2003 e 28 marzo 2003;

Vista la nuova domanda presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 sopra citato;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Skinner Sven Eric, nato a Poole (Gran Bretagna) il 4 maggio 1964, cittadino britannico, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 18 luglio 2003

Il direttore generale: MELE

03A08907

DECRETO 18 luglio 2003.

Riconoscimento al sig. Mattioni Marco di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Mattioni Marco, nato a Roma (Italia) il 23 agosto 1973, cittadino italo-svizzero, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in psicologia - psicologia clinica e di comunità presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma in data 4 dicembre 2000;

Considerato che il sig. Mattioni è autorizzato al libero esercizio della professione di psicologo nel Cantone Ticino (Svizzera) dal 29 agosto 2002 e che risulta iscritto all'Albo degli operatori sanitari del medesimo Cantone, come attestato dal Dipartimento delle opere sociali della Repubblica e Cantone del Ticino (Svizzera) nella nota del 15 gennaio 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 15 maggio 2003;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Mattioni Marco, nato a Roma (Italia) il 23 agosto 1973, cittadino italo-svizzero, è riconosciuto

il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 18 luglio 2003

Il direttore generale: MELE

03A08908

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 luglio 2003.

Accertamento del raggiungimento del limite di spesa, per l'anno 2003, sul capitolo 3857 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al credito d'imposta per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto- legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, il quale all'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, aggiunge, dopo il comma 6, tra l'altro, il seguente comma 6-*bis* «Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

Visto in particolare il comma 4 dell'art. 21 della citata legge n. 289 del 2002 che prevede l'ulteriore proroga al 30 giugno 2003 delle disposizioni in materia di agevolazioni con credito d'imposta per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, già prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002 dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

Visto che il limite di risorse complessivamente previste per il credito d'imposta di cui al predetto comma 4 dell'art. 21 ammonta a € 4.131.655 per l'anno 2003;

Vista la comunicazione dell'Agenzia delle entrate n. 90754 del 9 giugno 2003 nella quale è indicato che l'ammontare dei predetti crediti d'imposta fruiti nel corrente anno a tutto il mese di maggio è superiore al predetto limite;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 2002, recante ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003;

Considerato che in applicazione del richiamato comma 4 dell'art. 21 della legge n. 289 del 2002 è stato icritto alla u.p.b. 6.1.2.15 - capitolo 3857 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze lo stanziamento di € 4.131.655;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 11-*ter*, comma 6-*bis*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è accertato l'avvenuto raggiungimento del limite di spesa, per l'anno 2003, iscritto alla u.p.b. 6.1.2.15 - sul capitolo 3857 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al credito d'imposta per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica di cui al comma 4 dell'art. 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2003

Il ragioniere generale: GRILLI

03A08892

DECRETO 18 luglio 2003.

Rideterminazione del tasso d'interesse da corrispondere nelle somme versate sulle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del sistema di Tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici, che all'art. 1 prevede che con decreto del Ministro del tesoro viene fissato il tasso d'interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere in una misura compresa tra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale;

Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 2003, che ha fissato nella misura del 2,25% lordo il tasso d'interesse da corrispondere sulle predette contabilità speciali fruttifere, a decorrere dal 1° febbraio 2003;

Vista la nota n. 65986 del 10 luglio 2003 con la quale il Dipartimento del tesoro segnala la necessità di adeguare il tasso d'interesse sulle contabilità speciali fruttifere in relazione all'attuale livello dei tassi d'interesse di riferimento;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° luglio 2003 il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è determinato nella misura del 1,75% lordo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

Il ragioniere generale: GRILLI

03A08903

DECRETO 25 luglio 2003.

Determinazione della misura e delle modalità di versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'anno 2003.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti, rispettivamente, per energia elettrica e il gas e le telecomunicazioni e, in particolare l'art. 2, comma 38, lettera *b)*, il quale prevede che all'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle stesse Autorità si provvede, a decorrere dal 1996, mediante contributo, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio,versato dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilità entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visti, altresì, i commi 39 e 40 del predetto art. 2 della legge n. 481 del 1995 che prevedono, rispettivamente, che il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità e che le somme di cui al comma 38, lettera *b)*, sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un unico capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto 9 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 2002, con il quale sono state stabilite, per l'anno 2002, le misure e le modalità di versamento del contributo di cui al citato art. 2, comma 38, lettera *b)*, della legge n. 481 del 1995;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, trasferendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2002, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003;

Vista la delibera n. 231 del 23 dicembre 2002, con la quale l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2003-31 dicembre 2003;

Viste le comunicazioni in data 25 giugno e 8 luglio 2003 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con le quali comunica il fabbisogno finanziario e propone la misura del contributo da valere per l'anno 2003;

Considerata la congruità della misura del contributo proposta dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

Ritenuto necessario determinare la misura del contributo dovuto, per l'anno 2003, dai soggetti esercenti il servizio di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica e del gas;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2003, il contributo di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è confermato nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi conseguiti nell'esercizio 2002. Il versamento è effettuato entro il 31 luglio 2003 ed affluisce al capitolo 3694, art. 8, capo X, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

2. Restano ferme le altre disposizioni del proprio decreto 9 luglio 2002 e i dati di cui all'art. 3, comma 1, dello stesso decreto sono comunicati entro il 15 settembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A09007

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 25 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Agrinuova - Società cooperativa a r.l.», in Stornarella, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze di cui alla corrispondente resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agrinuova - Società cooperativa a r.l.», con sede in Stornarella (Foggia), costituita in data 31 ottobre 1983 con atto a rogito del notaio dott. Marino Stelio Romagnoli, REA n. 136875 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Notarangelo Maria Loreta, nata a San Giovanni Rotondo il 26 ottobre 1968, residente in Foggia, viale Candelaro n. 13, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08911

DECRETO 25 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Aurora - Soc. coop. a r.l.», in Lecce, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze di cui alla corrispondente resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Aurora - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lecce, costituita in data 28 maggio 1986 con atto a rogito del notaio dott. Alfredo Positano, REA n. 149046, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Cinzia Frassanito, nata a Lecce il 13 ottobre 1959, con studio in via Cosimo De Giorgi n. 2, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08914

DECRETO 25 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa agricola Valdicatola a r.l.», in Volturara Appula, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze di cui alla corrispondente resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa agricola Valdicatola a r.l.», con sede in Volturara Appula (Foggia), costituita in data 12 ottobre 1985 con atto a rogito del notaio dott. Renato Di Biase, REA n. 138195, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Maria Loreta Notarangelo, nata a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 26 ottobre 1968, con studio in Foggia, viale Candelaro n. 13, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08915

DECRETO 25 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. coop. Agricolsud a r.l.», in Cerignola, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze di cui alla corrispondente resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Soc. coop. Agricolsud a r.l.», con sede in Cerignola (Foggia) costituita in data 13 dicembre 1985 con atto a rogito del notaio dott. Lorenzo Carusillo, REA n. 137743 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Raffaele Scarimboli, nato a Foggia il 13 novembre 1961, con studio in Foggia, corso Garibaldi n. 92, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08916

DECRETO 25 giugno 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Intercom - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Este.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministerialoe 29 ottobre 2002, con il quale la dott.ssa Giuseppina Dovico è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Intercom - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Este (Padova), già sciolta con precedente decreto ministeriale del 29 ottobre 2002;

Vista la nota con la quale la dott.ssa Giuseppina Dovico comunicava la mancata accettazione all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Marco Mazzucato, con studio in Padova, Galleria dei Borromeo n. 4, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Intercom - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Este (Padova), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 29 ottobre 2002, in sostituzione della dott.ssa Giuseppina Dovico, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08917

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 luglio 2003.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Venezia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza plurien-

nale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto n. 25/2002 dell'11 dicembre 2002, con il quale il presidente della provincia di Venezia designa la sig.ra Federica Vedova quale consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Federica Vedova, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale per il lavoro;

Riutenuta l'opportunità da procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Venezia;

Decreta:

La sig.ra Federica Vedova è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

FEDERICA VEDOVA

Titoli di studio: maturità classica, laureanda in filosofia - progetto di tesi su sociologia del mobbing.

CURRICULUM

Federica Vedova si occupa attivamente di problematiche di genere in tutti gli ambiti e cultura della differenza dal 1995.

Opera all'interno del coordinamento donne della CGIL Camera del lavoro metropolitana di Venezia dal 1998 di cui e stata nominata coordinatrice dal 1999. È componente del gruppo di lavoro politiche sociali della CGIL Veneziana.

È responsabile del servizio «Telefonodonna» promosso dalla CGIL, di cui è operatrice dal 1997. Il servizio fornisce ascolto, sostegno e orientamento alle donne in difficoltà. Si occupa di violenza in famiglia, disagio individuale e problematiche del lavoro sia dipendente che autonomo.

L'esperienza del servizio è stata raccolta in un libro, di cui F. Vedova è coautrice, edito nel 1999, in cui sono stati raccolti e monitorati i dati acquisiti. L'esperienza del Telefonodonna e della pubblicazione si colloca tra le più avanzate nella regione.

Federica Vedova coordina e svolge la formazione delle operatrici del Telefonodonna avvalendosi di esperienze e collaborazioni di esperte/i qualificate/i, sia interne alla struttura nazionale CGIL che esterne, delle istituzioni e delle associazioni che si occupano di donne.

Dato l'incremento delle segnalazioni che pervengono sul tema del mobbing, sta lavorando alla progettazione di un «osservatorio sul mobbing» in ambito veneziano.

Ha partecipato attivamente alle «giornate formative» organizzate dalla regione Veneto - Commissione pari opportunità, quest'anno a Venezia, e ad iniziative formative e di dibattito quali ad esempio «Modelli organizzativi al femminile? Confronti tra profit e non profit» (Iniziativa comunitaria occupazione «Progetto Leyla Now»); «Percorsi della libertà al femminile» (comune di Venezia e città di Palermo) che si sono svolte negli ultimi anni.

È componente del gruppo di lavoro della Rete antiviolenza» del comune di Venezia, organizzato dall'assessorato politiche sociali, cittadinanza delle donne e cultura della differenza nel 1999 e tuttora attiva.

È componente del forum nazionale delle donne CGIL.

Nel 1999 ha coadiuvato l'organizzazione del convegno nazionale CGIL sul «Welfare per giovani e adulti» al quale è anche intervenuta.

Per conto dell'Isfed S.a.s. svolge attività di operatrice di accoglienza nel progetto «Accoglienza e monitoraggio delle problematiche sociali» del comune di Mirano - Assessorato sicurezza sociale, progetto pilota che ha seguito fin dalla fase dell'ideazione.

03A08904

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 luglio 2003.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista l'istanza, in data 31 maggio 2001, della regione Marche, che ha fatto propria con delibera del 22 maggio 2001 la richiesta del Consorzio di tutela del vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi»;

Visto, sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole della regione Marche;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Moie di Maiolati il 25 gennaio 2003, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivincole;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei

vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» formulati dal Comitato stesso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 15 aprile 2003;

Vista la nota della regione Marche tesa ad ottenere per gli interessati la possibilità di commercializzare la tipologia «Verdicchio dei Castelli di Jesi» passito, proveniente dalle annate 2002 e precedenti, secondo i parametri previsti dall'allegato disciplinare di produzione;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2003, i vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» provenienti da vigneti non ancora scritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve — le denunce dei rispettivi terreni vitati presso competenti organi territorali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Verdicchio dei Castelli di Jesi», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Marche, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» passito, prodotti da uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», che alla data di pubblicazione dell'annesso disciplinare di produzione trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia o in altri recipienti della capacità non superiore a 5 litri, provenienti dalla vendemmia 2002 e precedenti, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» passito, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione, purché i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto dall'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti dall'allegato disciplinare di produzione.

2. I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto alla camera di commercio competente per territorio.

3. Il prodotto denunciato potrà essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» passito, solo dopo che, sottoposto ad analisi chimico-fisica ed organolettica, risulti rispondente ai requisiti del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» passito.

Art. 4.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI»

Art. 1.

Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Verdicchio dei Castelli di Jesi»;
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico;
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico superiore;
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico riserva;
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» riserva;
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» spumante;
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» passito.

Art. 2.

Vitigni ammessi

I vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per le province di Ancona e Macerata, congiuntamente o disgiuntamente per un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» ricade nelle province di Ancona di Macerata ed è così delimitata: parte dal punto di incontro dei confini dei comuni dei confini dei comuni Filottrano-Jesi-Cingoli e segue, all'immissione del Fosso Umbricara sul Musone, il fiume Musone sino ad incontrare la località Castreccioni. Di qui prende la direttrice Castreccioni-Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, sino alla località Annunziata quindi imbocca la strada che, dalla località Annunziata, percorre la zona S. Lorenzo sino alla strada Apiro-Poggio S. Vicino in prossimità di Casa Tosti a quota 280. Segue poi questa sino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio S. Vicino. Segue quindi il confine comunale tra Apiro e Poggio S. Vicino sino al confine comunale di Serra S. Quirico, poi il confine comunale tra Serra S. Quirico e Poggio S. Vicino sino al confine comunale di Fabriano, poi il confine comunale tra Fabriano e Serra S. Quirico sino al Cimitero di S. Elia (nei pressi dell'imbocco della strada per la frazione Grotte) e da questo punto si inserisce indi sulla strada Domo-Serra S. Quirico che percorre sino all'incrocio con la statale 76. Segue la statale 76 sino a Borgo Stazione di Serra S. Quirico, passa poi attraverso le località Trivio, Vado, Colle di Corte, Montefortino, Palazzo e Montefiore, seguendo la strada che porta prima ad Arcevia ed indi a Castellone di Suasa e poi, in prossimità della Fattoria Ruspoli, incontra il confine provinciale Ancona-Pesaro. Percorre tale confine sino al confine comunale tra Corinaldo e Monterado. Segue il confine comunale di Corinaldo con i comuni di Monterado, Castelcolonna, Ripe ed Ostra per poi immettersi al suo incontro, sulla strada che passa per S. Gregorio, Pianello e S. Maria Apparve e raggiunge Ostra. Percorre la strada da Ostra per Massa sino al Torrente Tripozio che segue sino al confine comunale tra Senigallia e Morro d'Alba. Prosegue quindi lungo i confini comunali tra Senigallia e Morro d'Alba e quindi Morro d'Alba-Monte S. Vito, Monte S. Vito-Monte S. Marcello, S. Marcello-Monsano e S. Marcello-Jesi. Prosegue ancora lungo il confine comunale tra Jesi ed i comuni di Maiolati Spontini, Castelbellino, Monteroberto, S. Paolo di Jesi, Staffolo e Cingoli fino a ricongiungersi al fiume Musone.

L'uso della menzione «classico» per il vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», è riservata al vino prodotto nella zona originaria più antica. Tale zona è costituita da quella delimitata dal presente articolo con l'esclusione dei territori posti alla sinistra del Fiume Misa e dei territori appartenenti ai comuni di Ostra e di Senigallia in provincia di Ancona.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata la forma di allevamento a pergola detta «tendone».

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare (nuovi e rimpianti), dovranno avere una densità di almeno 2200 ceppi per ettaro.

Le rese uva per ettaro per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», di cui all'art. 1, sono quelle di seguito specificate:

Vino	Resa uva/Ha
«Verdicchio dei Castelli di Jesi»	ton 14
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» riserva	ton 11
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico	ton 14
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico superiore	ton 11
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico riserva	ton 11

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli le rese dovranno essere riportate, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi».

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 70%, e per la tipologia «spumante» al netto della presa di spuma. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto; pertanto la resa massima ettolitro/ettaro di vino non deve essere superiore a 98 Hl per il «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e per il «Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico, mentre per le tipologie «riserva», «classico superiore» e «classico riserva» non deve essere superiore a 77 Hl.

Per i nuovi vigneti la resa media per ceppo è di 6,4 kg per il «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e «Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico e 5 kg per le tipologie «riserva», «classico superiore» e «classico riserva».

La regione Marche, sentite le organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, appassimento ed invecchiamento devono essere effettuate nell'interno dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto di alcune situazioni tradizionali della zona, è facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini, di consentire, su motivata richiesta, la vinificazione, l'appassimento delle uve e l'invecchiamento dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» a quelle aziende che avendo stabilimenti siti nelle province di Ancona e Macerata dimostrino di aver effettuato tradizionalmente operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

È altresì facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini, consentire l'effettuazione delle operazioni di cui sopra, su motivata richiesta, a quelle aziende che avendo stabilimenti in linea d'aria entro 2 km dal confine della zona di produzione di cui all'art. 3 ed avendo vigneti iscrivibili all'albo dei vigneti «Verdicchio dei Castelli di Jesi», dimostrino di aver vinificato uve di pertinenza provenienti dalla zona di cui sopra per produrre vini a denominazione di origine controllata, purché le predette operazioni siano state effettuate prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai fini a denominazione di origine controllata i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali totali minimi:

Vino	Vol %
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» 10,50% vol	10,5
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» riserva 11,50% vol	11,5
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico 10,50% vol	10,5
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico superiore 11,50% vol	11,5
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico riserva 11,50% vol	11,5
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» spumante 9,00% vol	

Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine «Verdicchio dei Castelli di Jesi» possono essere destinate alla produzione del «passito», dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia, e la vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve.

Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 23,00%.

La resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 45%.

L'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» passito non può avvenire prima del 1º dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico minimo complessivo di 15,00% vol; l'invecchiamento deve avvenire all'interno della zona di vinificazione delle uve di cui all'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Per tutte le tipologie dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» è ammessa la correzione con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con autoarricchimento.

Per tutte le tipologie dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Verdicchio dei Castelli di Jesi»:

colore: paglierino tenue;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmenre amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

«Verdicchio dei Castelli di Jesi» riserva:

colore: paglierino tenue;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

«Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico:

colore: paglierino tenue;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l per mille;

«Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico superiore:

colore: paglierino;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l per mille;

«Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico riserva:

colore: paglierino;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.50% vol;

acidità totale: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minino: 17,0 g/l;

«Verdicchio dei Castelli di Jesi» passito:

colore: dal paglierino intenso all'ambrato;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: armonico, vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 12,00 effettivo;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

acidità volatile massima: 1,5 g/l.

I vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi», e «Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico superiore, possono rivendicare in etichetta la menzione «riserva» se derivano da uve aventi le caratteristiche previste nei precedenti articoli 2, 4 e 5 e abbiano superato un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno diciotto mesi di cui almeno sei in bottiglia.

L'invecchiamento decorre dal 1º dicembre dell'anno di produzione delle uve.

La menzione «riserva» non può essere aggiunta alla qualifica «superiore».

La denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare.

Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante possono essere effettuate in tutto il territorio della regione Marche.

La menzione aggiuntiva «riserva», potrà essere utilizzata dopo almeno nove mesi di permanenza sulle fecce.

Il «Verdicchio dei Castelli di Jesi» spumante all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche organolettiche:

colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdolini;

odore: proprio, delicato, fine ampio e composito;

sapore: sapido, fresco, fine e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale: 4,5 g;

estratto non riduttore minino: 15,0 g/l per mille.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco non riduttore.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Alla denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, località e mappali, compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve, da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Sulle bottiglie contenenti il vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi», può figurare l'annata di produzione delle uve. Tale indicazione è sempre obbligatoria per il vino designato con menzione «classico», «superiore», «passito» e «riserva».

Il vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» può essere confezionato in recipienti delle capacità previste dalla vigente normativa.

Per l'immissione al consumo dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico sono ammessi recipienti fino a 5 litri.

Per l'immissione al consumo dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico superiore, «Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico riserva e «Verdicchio dei Castelli di Jesi» riserva sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a litri 3,00.

Per queste tipologie sono vietate le chiusure a vite, strappo e corona.

03A08909

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

PROVVEDIMENTO 24 luglio 2003.

Istituzione ed attivazione dell'ufficio delle dogane di Gaeta.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000, coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 711/Ris del 14 luglio 2003 della Direzione regionale per il Lazio e l'Umbria relativa alla proposta di istituzione dell'ufficio delle dogane di Gaeta;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Gaeta

A far data dal 4 agosto 2003 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'ufficio delle dogane di Gaeta, dipendente dalla Direzione regionale per il Lazio e l'Umbria.

Vengono altresì istituite e attivate le seguenti sezioni operative territoriali: Aprilia; Formia; Terracina; Latina.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la dogana di Gaeta;

la dogana di Aprilia;

la sezione doganale di Terracina;

la sezione doganale di Formia;

l'ufficio provinciale U.T.F. di Latina.

L'ufficio delle dogane di Gaeta ha competenza territoriale sulla provincia di Latina e comprende le sezioni operative di cui al comma 2.

L'ufficio delle dogane di Gaeta assume le competenze della soppressa dogana di Gaeta, della circoscrizione doganale di Roma I, relativamente alla provincia di Latina e dell'ufficio tecnico di finanza di Roma, relativamente alla provincia di Latina. Le sezioni operative territoriali, di cui al comma 2, assumono le competenze delle omonime soppresse dogane e sezioni doganali di cui al comma 3.

Al direttore dell'ufficio delle dogane di Gaeta vengono attribuite le specifiche competenze del direttore della soppressa dogana di Gaeta e relativamente alla provincia di Latina del direttore della circoscrizione doganale di Roma I e del direttore dell'ufficio tecnico di finanza di Roma.

La circoscrizione doganale di Roma I, mantiene la competenza territoriale sulle province di Roma, di Frosinone e di Viterbo.

L'ufficio tecnico di finanza di Roma mantiene la competenza territoriale esclusivamente sulle province di Roma, di Frosinone e di Viterbo.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'ufficio delle dogane di Gaeta è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle dogane di Gaeta assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 24 luglio 2003

Il direttore: GUAIANA

03A08902

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 7 luglio 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 giugno 1936, n. 78;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il decreto rettorale n. 547 del 23 maggio 1992, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 16, della legge n. 168/1989, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito delle diverse componenti;

Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione dello statuto di autonomia dell'Università della Calabria;

Visto il decreto rettorale n. 124 del 7 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 2002, con il quale è stato modificato lo statuto di autonomia di questa Università;

Visto il verbale n. 8 del 30 maggio 2002 con il quale il senato accademico integrato ha approvato la modifica degli articoli 1.2, 1.6, 3.6, 3.10, 6.5 dello statuto di autonomia di questo Ateneo;

Vista la nota del 19 giugno 2003, prot. 1531, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca ha approvato la proposta di modifica sopra indicata;

Decreta:

Gli articoli 1.2, 1.6, 3.6, 3.10, 6.5 dello statuto di autonomia dell'Università della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono così modificati:

«Art. 1.2 *(Principi generali).* — 1. L'Università persegue le proprie finalità nell'ambito della autonomia scientifica, didattica ed amministrativa prevista dalla Costituzione della Repubblica e dalle leggi vigenti.

2. È garantita la libertà di insegnamento e di ricerca dei singoli docenti e ricercatori. Il coordinamento delle corrispondenti attività viene esercitato dagli organi a ciò preposti dalle leggi vigenti, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo, dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti delle strutture nelle quali l'insegnamento e la ricerca vengono svolti.

3. A tutte le componenti dell'Università è garantita pari dignità di rappresentanza e di partecipazione nelle forme stabilite dalle leggi vigenti dal presente statuto, dal regolamento generale di Ateneo e dai regolamenti delle strutture operanti.

4. Per assicurare efficacia alla propria azione l'Università predispone e realizza progetti di attività e di sviluppo annuali e pluriennali, concorrendo alla determinazione dei piani pluriennali di sviluppo del sistema universitario regionale e nazionale.

5. Le attività dell'Università sono improntate a trasparenza, economicità ed efficienza. I modi di attuazione di questi criteri sono definiti nel regolamento generale di Ateneo.

Con adeguate modalità periodicamente l'Università pubblicizza le delibere degli organi di governo, le attività dei suoi uffici, le attività didattiche e di ricerca svolte, con l'entità e le fonti dei finanziamenti ricevuti.

6. I criteri di gestione, le procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità sono disciplinate dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

7. Il funzionamento o la gestione del centro residenziale sono disciplinati dal presente statuto e da un apposito regolamento.».

«Art. 1.6 *(Partecipazione ad organismi privati).* — 1. L'Università della Calabria può partecipare a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Le modalità di partecipazione dell'Università sono definite da un apposito regolamento e, fatta eccezione per gli spin-off dell'Università della Calabria e per gli spin-off accademici, entrambi disciplinati da apposito regolamento, devono conformarsi ai seguenti principi:

a. attestazione del livello universitario dell'attività svolta ad opera di un comitato scientifico composto in maggioranza da docenti universitari, di cui almeno uno di altro ateneo italiano o straniero, la cui specifica competenza nella attività svolte sia congiuntamente riconosciuta dall'ateneo e dall'organismo partecipato;

b. disponibilità delle risorse finanziarie o organizzative richieste;

c. destinazione a finalità istituzionali della Università di eventuali dividendi spettanti all'ateneo;

d. espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

e. limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

3. La collaborazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, con oneri a carico del comodatario.

4. La licenza onerosa o gratuita del marchio, a titolo di locazione o di conferimento in società di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio

dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico. L'autorizzazione è in ogni caso pubblicata, per estratto, nel Bollettino ufficiale dell'Università.

5. Degli organismi pubblici o privati cui l'università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo. L'elenco è consultabile da chiunque vi abbia interesse.».

«Art. 3.6 *(I consigli dei corsi di studio).* — 1. Le facoltà in cui sono attivati i corsi di laurea e di laurea specialistica possono costituire i consigli di tali corsi.

2. I consigli di corso di laurea e di laurea specialistica:

a) formulano per il consiglio di facoltà proposte e pareri in merito:

alle modifiche del regolamento didattico d'Ateneo riguardanti l'ordinamento didattico dei corsi di studio;

alla programmazione ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili;

alla destinazione dei posti in organico di professori di ruolo e di ricercatore;

alla richiesta di nuovi posti;

alle nomine di professori a contratto;

b) organizzano e coordinano il servizio di tutorato per gli studenti in conformità con quanto previsto in merito dal regolamento didattico di Ateneo;

c) organizzano e coordinano le attività didattiche previste per il conseguimento del titolo di studio;

d) propongono l'attivazione e la disattivazione di corsi;

e) propongono il regolamento didattico dei corsi di studio e le relative modifiche;

f) formulano richieste di professori a contratto;

g) formulano richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;

h) predispongono il manifesto degli studi;

i) esaminano e approvano i piani di studio individuali degli studenti;

l) deliberano proposte di sperimentazione e di adozione di nuove modalità di insegnamento;

m) approvano la relazione annuale sull'attività didattica del corso di studio;

n) gestiscono i laboratori didattici ed eventuali altri spazi assegnati;

o) deliberano in merito all'impiego delle risorse disponibili loro assegnate per lo svolgimento delle attività didattiche, con particolare riferimento allo svolgimento della prova finale.

3. Il consiglio dei corsi di studio è costituito:

a) dai professori di ruolo degli insegnamenti afferenti ai corsi stessi in accordo alla programmazione didattica annuale della facoltà;

b) dai ricercatori che nei corsi di studio svolgono la loro attività didattica principale in accordo alla programmazione didattica annuale della facoltà;

c) dai supplenti, dagli affidatari d'insegnamento, dai professori a contratto, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai professori incaricati stabilizzati;

d) dai rappresentanti degli studenti;

e) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Il regolamento generale di Ateneo stabilisce per tutti i consigli dei corsi di studio la consistenza e le modalità di designazione delle rappresentanze di cui alle lettere *d)* ed *e)*, nonché i limiti di intervento dei docenti di cui alla lettera *c)*.

4. Il consiglio dei corsi di studio elegge il presidente tra i suoi componenti che rivestano la qualifica di professore di ruolo di I fascia o, in via subordinata, di professore di ruolo di II fascia.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle eventuali successive votazioni.

Il presidente è nominato con decreto del rettore, dura in carica due anni accademici e non può essere eletto più di due volte consecutive.

Il presidente designa tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia afferenti al corso di studio un presidente vicario che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di temporanea assenza o di impedimento.

Il presidente vicario è nominato dal rettore con apposito decreto. Questo in assolta analogia con quanto succede in consiglio di facoltà, di dipartimento e in senato.

5. Il presidente del consiglio di corso di studio:

a) sovrintende e coordina le attività del corso;

b) dà esecuzione alle delibere del consiglio del corso;

Il presidente si avvale della collaborazione del personale tecnico-amministrativo destinato allo scopo dalle facoltà.

6. Le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nei consigli di corso di laurea e di laurea specialistica durano in carica due anni accademici.

Le rappresentanze degli studenti durano in carica due anni accademici.

7. Il consiglio di corso interfacoltà è costituito:

a) dai professori di ruolo degli insegnamenti afferenti al corso in accordo alla programmazione didattica annuale delle facoltà;

b) dai ricercatori che nel corso interfacoltà svolgono la loro attività didattica principale in accordo alla programmazione didattica annuale della facoltà;

c) dai supplenti, dagli affidatari d'insegnamento, dai professori a contratto, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai professori incaricati stabilizzati;

d) dai rappresentanti degli studenti;

e) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Il regolamento generale di Ateneo stabilisce la consistenza e le modalità di designazione delle rappresentanze di cui alle lettere *d)* ed *e)*, nonché i limiti d'intervento dei docenti di cui alla lettera *c)*.

8. Al consiglio di corso di studio interfacoltà competono le medesime attribuzioni dei consigli di corso di studio, specificate al comma 2 del presente articolo,

fatto salvo che, nel caso di specie, i referenti di cui alla lettera *a)* del citato comma siano i presidi delle facoltà concorrenti alla costituzione del corso.

Entro un anno dalla sua costituzione, il consiglio di corso di studio interfacoltà redige il regolamento didattico del corso e lo sottopone all'approvazione delle facoltà che concorrono alla costituzione del corso medesimo.

Il regolamento, con il parere favorevole delle facoltà, è sottoposto all'approvazione del senato accademico ed è promulgato dal rettore con apposito decreto.

9. I consigli di corso di studio interfacoltà eleggono il presidente, di norma tra i componenti che rivestano la qualifica di professore di ruolo di prima fascia e subordinatamente di professore di ruolo di seconda fascia.

Le votazioni avvengono secondo le medesime modalità dell'elezione del presidente del consiglio di corso di laurea e di laurea specialistica, specificate al comma 4 del presente articolo.

Il presidente è nominato dal rettore, resta in carica due anni e non può essere eletto più di due volte consecutive.

Il presidente designa tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia afferenti al corso di studio un presidente vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

Il presidente vicario è nominato dal rettore con apposito decreto.

Il presidente del corso di studio interfacoltà:

a) sovrintende e coordina le attività del corso;

b) dà esecuzione alle delibere del consiglio del corso;

Il presidente si avvale della collaborazione del personale tecnico-amministrativo assegnato al corso o destinato allo scopo dalle facoltà che concorrono alla costituzione del corso medesimo.

10. In fase di prima attivazione di un corso di studio interfacoltà tutte le funzioni del consiglio di corso sono esercitate da un comitato nominato dal rettore e costituito:

a) dai presidi di ciascuna delle facoltà che concorrono alla costituzione del corso di studio, o da loro delegati;

b) da due docenti di prima o di seconda fascia di ciascuna delle facoltà suddette, designati dai rispettivi consigli di facoltà.

Il regolamento didattico di Ateneo definisce i criteri generali di funzionamento del comitato e la durata in carica dello stesso.

11. Il consiglio di corso di studio interfacoltà può istituire una giunta di corso a cui possono essere delegate alcune o tutte le prerogative del consiglio stesso.

La composizione, il funzionamento e la durata in carica della giunta sono definiti dal regolamento del corso di studio interfacoltà.».

«Art. 3.10 *(Il dipartimento).* — 1. Il dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca culturalmente affini o omogenei per fini o per metodo.

Esso promuove e coordina le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ciascun professore e ricercatore e del loro diritto di accedere direttamente a finanziamenti per la ricerca provenienti da enti pubblici o privati.

Ai dipartimenti fanno capo i corsi di dottorato di ricerca.

Il dipartimento inoltre:

concorre allo svolgimento delle attività didattiche secondo le indicazioni e le richieste provenienti dai consigli di facoltà dai consigli di corso di corso di studio;

esprime pareri e proposte in merito alle richieste di nuovi posti di professore e ricercatore in organico relativi al settori scientifico-disciplinari di propria competenza;

esprime parere, per gli stessi settori, sulla chiamata di professori, sul conferimento di supplenze e sulla stipula dei contratti di insegnamento.

2. Al dipartimento afferiscono:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo;

b) i supplenti e gli affidatari di insegnamento;

c) i professori a contratto;

d) i ricercatori;

e) i titolari di assegni di ricerca;

f) gli iscritti ai dottorati di ricerca;

g) il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura;

h) gli studenti che ne fanno richiesta.

3. Il dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone di personale per il proprio funzionamento.

Tale decentramento viene esercitato nella forma prevista dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Il dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti e convenzioni con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nel regolamento generale di Ateneo.

5. Sono organi del dipartimento: il direttore, la giunta e il consiglio di dipartimento.

6. Il direttore rappresenta il dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'attuazione delle rispettive delibere; con la collaborazione della giunta promuove le attività del dipartimento; vigila sull'osservanza nell'ambito dipartimentale delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli altri organi dell'Università; esercita tutte le altre attribuzioni derivantigli dalla normativa in vigore.

Il direttore è eletto tra i professori di prima fascia del dipartimento e può essere eletto per due volte consecutive.

In mancanza di professori di prima fascia ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal senato accademico, la direzione del dipartimento è affidata al professore di seconda fascia eletto con le stesse modalità.

Il direttore è nominato dal rettore.

La durata del mandato è di tre anni accademici.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema del ballot-

taggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione ed in caso di parità prevale il più anziano in ruolo.

L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del consiglio di dipartimento.

Le modalità delle votazioni sono definite dal regolamento di dipartimento.

Il direttore nomina tra i professori di ruolo facenti parte della giunta un vice-direttore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o assenza.

Il vice-direttore è nominato con decreto del rettore.

L'incarico di segretario amministrativo ha durata triennale ed è attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore di dipartimento, sentita la giunta, ad un funzionario amministrativo in possesso dei requisiti necessari e sulla base di criteri definiti dal regolamento generale di Ateneo.

Eventuali indennità connesse all'incarico di segretario amministrativo vengono stabilite in sede di contrattazione decentrata.

7. Il consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del dipartimento. Ne fanno parte i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, il segretario amministrativo con voto consultivo, e rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca eventualmente attivati dal dipartimento. La consistenza di questa rappresentanza è stabilita dal regolamento generale di Ateneo.

Le modalità di funzionamento del consiglio e di elezione delle rappresentanze sono definite dal regolamento di dipartimento.

Nello stesso regolamento dovranno essere indicati i settori disciplinari e le discipline di competenza del dipartimento.

Il senato accademico, su parere del CO.CO.P., decide nei casi eventualmente controversi.

Il consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni alla giunta.

8. La giunta è un organo che coadiuva il direttore.

Essa dura in carica tre anni e la sua composizione ed il suo funzionamento sono definite dal regolamento di dipartimento.

Le modalità di elezione e di funzionamento della giunta sono definite dal regolamento di dipartimento.

9. I dipartimenti attivati al momento dell'approvazione del presente statuto sono indicati nella tabella E.

10. A ciascun professore e ricercatore è garantita la facoltà di scegliere il dipartimento al quale intende afferire.

Nel regolamento generale di Ateneo sono definiti le procedure, le condizioni ed i requisiti necessari per la costituzione e per la disattivazione dei Dipartimenti nonché le modalità per l'esercizio del diritto di opzione da parte di professori e ricercatori.».

«Art. 6.5 *(Il comitato di garanzia).* — Il comitato di garanzia è nominato dal rettore con apposito decreto ed è composto:

a) dal presidente, designato dal rettore tra i professori di prima fascia residenti nel centro residenziale;

b) da un professore di ruolo o da un ricercatore designato dal consiglio di amministrazione del centro residenziale tra i propri membri;

c) da uno studente eletto in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Università;

d) da un rappresentante designato dalla regione Calabria;

e) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto, tra il personale universitario, in occasione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali.

Il mandato del presidente e dei membri del comitato di garanzia ha durata biennale.

La nomina del presidente e del membro di cui alla lettera *b)* del precedente comma avviene entro il 30 novembre di ogni biennio.

Il comitato di garanzia si riunisce in seduta ordinaria ogni bimestre e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunità o entrambi gli altri membri ne richiedano al presidente la convocazione con istanza scritta e motivata.

Il comitato di garanzia, agendo o autonomamente o su richiesta del rettore o del presidente del centro residenziale:

a) verifica la qualità dei servizi offerti dal centro effettuando o disponendo accertamenti sulle condizioni di igiene, sanità e sicurezza di persone e cose degli alloggi nonché sul servizio di mensa, e ne dà informazione al rettore e al consiglio di amministrazione del centro nei tempi e secondo le modalità previste dal regolamento dello stesso;

b) accerta che le strutture del centro residenziale siano utilizzate dai legittimi assegnatari;

c) riceve i reclami scritti presentati direttamente dagli utenti dei servizi del centro o tramite i docenti ivi residenti e li trasmette al consiglio di amministrazione del centro stesso dopo averli istruiti;

d) esprime parere obbligatorio al consiglio di amministrazione del centro residenziale sulla congruità delle quote di canone di locazione mensile che il personale assegnatario di alloggi è tenuto a versare al centro stesso;

e) predispone annualmente una relazione sui servizi forniti dal centro residenziale alle strutture dell'Università che abbiano ricevuto finanziamento a ciò destinati.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo.

Arcavacata, 7 luglio 2003

Il rettore: LATORRE

03A08924

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione di lettere credenziali di alcuni ambasciatori

Venerdì 11 luglio 2003 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. la signora Fatouma Mireille Ausseil, ambasciatore della Repubblica del Niger, la quale Gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 11 luglio 2003 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Tajeddine Baddou, ambasciatore del Regno del Marocco, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 11 luglio 2003 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Poul Skytte Christoffersen, ambasciatore del Regno di Danimarca, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 11 luglio 2003 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Auguste Richard Paraina, ambasciatore della Repubblica del Madagascar, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 11 luglio 2003 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. la signora Joan-Marie Coutain, ambasciatore di Grenada (con residenza a Bruxelles), il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 11 luglio 2003 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Griffin Kafwimbi Nyirongo, ambasciatore della Repubblica dello Zambia (con residenza a Bruxelles), il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

03A08897

Limitazione di funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Vigo (Spagna)

Il signor Pablo Conde Barreras, vice Console onorario in Vigo (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi o aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Madrid di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7. rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Madrid;

8. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio dei visti;

9. Compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare e trasmissione delle stesse al Consolato generale d'Italia in Madrid, competente per qualsiasi decisione di merito;

10. tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

03A08905

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Città del Messico

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Città del Messico è modificata come segue: il territorio degli Stati Uniti Messicani.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08910

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Capua

Con decreto congiunto n. 1284-*ter* del 9 gennaio 2003, è stato disposto il passaggio dell'immobile demaniale, sito nel comune di Capua (Caserta), comune centrale di Capua, di superficie complessiva pari a mq. 2830 circa, individuato dalle seguenti coordinate catastali: demanio pubblico dello Stato, ramo guerra - partita n. 256, foglio n. 39, mappale 60, dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare, ramo guerra, ai beni patrimoniali dello Stato.

03A08896

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 29 luglio 2003

Dollaro USA	1,1462
Yen giapponese	137,26
Corona danese	7,4313
Lira Sterlina	0,70620
Corona svedese	9,1840
Franco svizzero	1,5484
Corona islandese	87,62
Corona norvegese	8,2480
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,58754
Corona ceca	31,971
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,67
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6518
Lira maltese	0,4284
Zloty polacco	4,3797
Leu romeno	37325
Tallero sloveno	234,6000
Corona slovacca	41,950
Lira turca	1650000
Dollaro australiano	1,7260
Dollaro canadese	1,5876
Dollaro di Hong Kong	8,9392
Dollaro neozelandese	1,9440
Dollaro di Singapore	2,0107
Won sudcoreano	1350,91
Rand sudafricano	8,4177

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A09044

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32581 del 1° luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Marina Villa Igiea, con sede in Palermo, unità di Porto Acquasanta (Palermo), per il periodo dal 1° settembre 2002 al 28 febbraio 2003.

Con decreto n. 32582 del 3 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. L.T.S., con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 7 marzo 2003 al 6 marzo 2004.

Con decreto n. 32583 del 3 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per Conc. prev. - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.A. IBLA, con sede in zona ind.le II fase Ragusa, unità di zona ind.le II fase Ragusa, per il periodo dal 26 marzo 2003 al 25 marzo 2004.

Con decreto n. 32584 del 3 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.P.A. CET Costruzioni elettriche telefoniche, con sede in San Gimignano (Siena), unità di Arezzo, Grosseto, Monsano (Ancona), Monteriggioni (Siena) per il periodo dal 30 aprile 2003 al 29 aprile 2004.

Con decreto n. 32585 del 3 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Marco S.r.l. Unipersonale, con sede in Canpofilone (Ascoli Piceno), unità di Canpofilone, per il periodo dal 16 aprile 2003 al 16 ottobre 2003.

Con decreto n. 32586 del 3 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/91 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. M.I. Mechanical Industries, con sede in Venaria Reale (Torino), unità di Venaria Reale, per il periodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 32588 del 3 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. I.T.E.A. in amministrazione straordinaria, con sede in Milano, unità di Aprilia (Roma) Capurso (Bari), Castelmaggiore (Bologna), Ciampino (Roma), Crispiano (Taranto), Falconara (Ancona), Fiorenzuola D'Arda (Piacenza), Foggia, Lecce, Malagnino (Cremona), Oriago di Mira (Venezia) Perugia, Sangemini (Terni), Segrate (Milano), per il periodo dal 10 aprile 2003 al 12 gennaio 2004.

Con decreto n. 32589 del 3 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Manzoni Group, con sede in Lecco, unità di Calenzano (Firenze), Calolziocorte (Lecco), Pavonemella (Brescia), Valgreghentino (Lecco), per il periodo dal 7 gennaio 2003 al 6 gennaio 2004.

Con decreto n. 32590 del 3 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.A. Ocean, con sede in Verolanuova (Brescia), unità di Verolanuova (Brescia), per il periodo dal 19 marzo 2003 al 18 marzo 2004.

Con decreto n. 32592 del 3 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Abe Trasmissione e distribuzione div. Adda - Gruppo ABB, con sede in Milano, unità di Lodi, per il periodo dal 3 settembre 2002 al 31 marzo 2003.

Con decreto n. 32593 del 3 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla S.p.A. Dea, con sede in Guarcino (Frosinone), unità di Guarcino (Subiaco), Subiaco (Roma), per il periodo dal 29 gennaio 2003 al 5 giugno 2003.

Con decreto n. 32594 del 3 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta'in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina Scalo (Latina) unità di Latina Scalo, per il periodo dal 25 febbraio 2003 al 20 settembre 2003.

Con decreto n. 32595 del 3 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Sably, con sede in Volpiano (Torino) unità di Volpiano, per il periodo dal 2 aprile 2003 al 1° aprile 2004.

Con decreto n. 32596 del 3 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Herno con sede in Lesa (Novara), unità di Lesa, per il periodo dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2004.

Con decreto n. 32597 del 3 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla Cooperativa S. Nicola a.r.l., con sede in - Bari, unità di Rosarno, Tropea, Vibo Marina, Nicotera, (Reggio Calabria), per il periodo dal 17 ottobre 2002 al 16 ottobre 2003.

Con decreto n. 32598 del 3 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sbrocchi c/o Ferrovie Regione Campania, con sede in unità di Napoli, Salerno, Caserta, per il periodo dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2003.

Con decreto n. 32599 del 3 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Sogaf c/o Ferrovie dello Stato Reggio Calabria, con sede in Napoli, unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 6 agosto 2002 al 5 agosto 2003.

Con decreto n. 32600 del 3 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.c.a.r.l. Cooperativa Vesuviana, con sede in Napoli unità di Sapri (Salerno), per il periodo dal 7 agosto 2002 al 6 agosto 2003.

Con decreto n. 32601 del 3 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla Ariete Coop. a.r.l., con sede in - Bari, unità di Napoli, per il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 32602 del 3 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Pietro Mazzoni Ambiente c/o Ferrovie dello Stato Torre del Greco, con sede in Piacenza, unità di Catanzaro, Cosenza, Lamezia Terme, Paola, Reggio Calabria, per il periodo dal 31 luglio 2002 al 30 luglio 2003.

Con decreto n. 32605 del 3 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sir-Tiles, con sede in Solignano - Modena unità di Castelvetro, Fiorano e Solignano - Modena, per il periodo dal 26 febbraio 2003 al 25 agosto 2003.

Con decreto n. 32620 del 7 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Modena Notizie, con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dal 19 dicembre 2002 al 18 giugno 2003;

Con decreto n. 32621 del 7 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Mondo Sociale, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'8 dicembre 2002 al 7 giugno 2003;

Con decreto n. 32629 del 7 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Saip e Schyller, con sede in Stezzano (Bergamo) unità di Bosisio Parini (Lecce), per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2004;

Con decreto n. 32630 del 7 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla s.c. a r.l. FS Impianti, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) unità di Priolo Gargallo (Siracusa), per il periodo dal 6 febbraio 2003 al 5 agosto 2003;

Con decreto n. 32631 del 7 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. C.M.S., con sede in Zogno (Bergamo) unità di Zogno (Bergamo), per il periodo dal 7 gennaio 2003 al 6 luglio 2003;

Con decreto n. 32632 del 7 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia e unità di S. San Giovanni (Milano), per il periodo dal 22 luglio 2002 al 22 settembre 2002;

Con decreto n. 32633 del 7 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Marconi Communications, con sede in Genova e unità di Cisterna di Latina (Latina), Genova, Ivrea (Torino), Pisa, Roma, Rozzano (Milano), per il periodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2004;

Con decreto n. 32634 del 7 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla s.c. a r.l. Pipe Resin, con sede in Carini (Palermo), unità di Carini (Palermo), per il periodo dal 12 febbraio 2003 all'11 febbraio 2004;

Con decreto n. 32635 del 7 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Michelin Italiana, con sede in Torino e unità di Direzione Comm.le e Sede di Milano, Tribano (Padova), uff. comm.le e serv. supp. di Torino, ufficio comm.le di Ancona, ufficio comm.le di Bari, ufficio comm.le di Bologna, ufficio comm.le di Cagliari, ufficio comm.le di Catania, ufficio comm.le di Firenze, ufficio comm.le di Genova, ufficio comm.le di Napoli, ufficio comm.le di Parma, ufficio comm.le di Verona, ufficio comm.le e logistico di Roma, per il periodo dal 1° dicembre 2002 al 31 maggio 2003;

Con decreto n. 32636 del 7 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. T.L.T., con sede in Cassino (Frosinone) e unità di Leinì (Torino), per il periodo dal 6 febbraio 2003 al 5 febbraio 2004;

Con decreto n. 32637 del 7 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Systel International, con sede in Martellago (Venezia) e unità di Zero Branco (Treviso), per il periodo dal 22 aprile 2003 al 21 aprile 2004;

Con decreto n. 32638 del 7 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. S.I.M.E.S., con sede in Siracusa e unità di Priolo Gargallo (Siracusa), per il periodo dal 14 aprile 2003 al 13 aprile 2004;

Con decreto n. 32639 del 7 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. CMP, con sede in Beinasco (Torino) e unità di Rivoli (Torino), per il periodo dal 10 marzo 2003 al 9 marzo 2004;

Con decreto n. 32640 del 7 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Denso Thermal System, con sede in Poirino (Torino) e unità di Poirino (Torino), per il periodo dal 3 marzo 2003 al 28 febbraio 2004;

Con decreto n. 32641 del 7 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Stami, con sede in Cervaro (Frosinone) e unità di Cervaro (Frosinone), per il periodo dal 20 gennaio 2003 al 19 gennaio 2004;

Con decreto n. 32642 del 7 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Meltem, con sede in Napoli e unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 22 aprile 2003 al 21 aprile 2004.

Con decreto n. 32646 del 7 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Pietro Mazzoni Ambiente c/o Ferrovie dello Stato Torre del Greco, con sede in Piacenza e unità di Torre del Greco staz. S.M. La Bruna (Napoli), per il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2003;

Con decreto n. 32647 del 7 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Pietro Mazzoni Ambiente - Gruppo Pietro Mazzoni, con sede in Milano e unità di Benevento deposito FS (Benevento), Caserta stazione FS (Caserta), Napoli stazione FS (Napoli), Salerno stazione FS (Salerno), Torre del Greco deposito S.M. La Bruna (Napoli), per il periodo dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2003;

Con decreto n. 32648 dell'8 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Osla Sud, con sede in Striano (Napoli), unità di Striano (Napoli), per il periodo dal 3 giugno 2003 al 2 giugno 2004;

Con decreto n. 32649 dell'8 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Sintax, con sede in Rende (Cosenza), unità di Rende (Cosenza), per il periodo dal 1º aprile 2003 al 31 marzo 2004;

Con decreto n. 32650 dell'8 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Cezanne Software, con sede in Bari, unità di Bari, Bologna, per il periodo dal 12 maggio 2003 all'11 maggio 2004;

Con decreto n. 32651 dell'8 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. B.T.G., con sede in Robassomero (Torino), unità di Robassomero (Torino), per il periodo dal 20 gennaio 2003 al 19 gennaio 2004;

Con decreto n. 32652 dell'8 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Eporlux c/o Ferrovie di Potenza, con sede in Cascinette D'Ivrea (Torino), unità di Potenza, per il periodo dall'11 luglio 2003 al 10 luglio 2004;

Con decreto n. 32654 dell'8 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Fonderie in fallimento, con sede in Taranto, unità di Taranto, per il periodo dal 12 marzo 2003 al 7 dicembre 2003;

Con decreto n. 32655 dell'8 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. SER.FE.R, con sede in Viterbo, unità di Messina, per il periodo dal 1º marzo 2003 al 29 febbraio 2004.

03A08880-03A08876-03A08878

Comunicati relativi a provvedimenti di approvazione di programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32536 del 26 giugno 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 62/2001, della ditta S.r.l. Touring editore, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2005.

Con decreto n. 32537 del 26 giugno 2003, è estesa ad una ulteriore unità in aggiunta al contingente numerico già autorizzato il trattamento di pensionamento anticipato, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Il Popolo, con sede in Roma e unità Roma, per il periodo dal 18 gennaio 2003 al 4 marzo 2003.

Con decreto n. 32539 del 26 giugno 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Mac Baren's, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e unità di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 26 febbraio 2003 al 25 febbraio 2004.

Con decreto n. 32540 del 26 giugno 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. IPM Datacom, con sede in Napoli e unità di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 24 marzo 2003 al 23 marzo 2004.

Con decreto n. 32541 del 26 giugno 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Calzaturificio Ramirez, con sede in Napoli e unità di Casavatore (Napoli), per il periodo dal 7 aprile 2003 al 6 aprile 2004.

Con decreto n. 32542 del 26 giugno 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Stefania, con sede in Farra di Soligo (Treviso) e unità di Farra di Soligo (Treviso), per il periodo dal 1º novembre 2002 al 31 ottobre 2004.

Con decreto n. 32543 del 26 giugno 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Polifarma, con sede in Roma e unità di Trofarello (Torino), per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 10 dicembre 2003.

Con decreto n. 32544 del 26 giugno 2003, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Grimaldi, con sede in Capua (Caserta) e unità di Capua (Caserta), per il periodo dal 15 gennaio 2003 al 14 luglio 2003.

Con decreto n. 32545 del 26 giugno 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Billa AG, con sede in Milano e unità di Carlazzo (Como), per il periodo dal 28 ottobre 2002 al 2 dicembre 2002.

Con decreto n. 32546 del 26 giugno 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. F & D, con sede in Occhieppo Superiore (Biella) e unità di Occhieppo Superiore (Biella), per il periodo dal 10 marzo 2003 al 9 marzo 2004.

Con decreto n. 32547 del 26 giugno 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Conjugi Eger, con sede in Mussolente (Vicenza) e unità di Mussolente (Vicenza), per il periodo dal 7 gennaio 2003 al 6 gennaio 2004.

Con decreto n. 32548 del 26 giugno 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Genoso, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 24 febbraio 2003 al 23 febbraio 2004.

Con decreto n. 32549 del 26 giugno 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Gividi Italia, con sede in Milano e unità di Brugherio (Milano), per il periodo dal 10 marzo 2003 al 6 marzo 2004.

Con decreto n. 32550 del 26 giugno 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. S.T.A., con sede in Caserta e unità di Forchia, contrata San Vitale (Benevento), per il periodo dal 7 gennaio 2003 al 6 gennaio 2004.

Con decreto n. 32551 del 26 giugno 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Safil, con sede in Cerreto Castello (Biella) e unità di Cerreto Castello (Biella), per il periodo dal 3 febbraio 2003 al 2 febbraio 2004.

Con decreto n. 32552 del 26 giugno 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Air Liquide Italia, con sede in Milano e stabilimento di Assago (Milano), per il periodo dal 3 marzo 2003 al 3 settembre 2003.

Con decreto n. 32553 del 26 giugno 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Campobasso, per il periodo dal 3 luglio 2003 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 32554 del 26 giugno 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. M.W.C.R., con sede in Milano e unità di Gallarate (Varese) e sede di Milano, per il periodo dal 4 marzo 2003 al 3 marzo 2004.

Con decreto n. 32555 del 26 giugno 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Formenti Seleco, con sede in Milano e unità di Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 20 febbraio 2003 al 19 febbraio 2004.

Con decreto n. 32556 del 26 giugno 2003, sono accertati i requisiti di cui all'art. 1, comma 7, legge n. 451/1994, della ditta S.r.l. Pulitecnica, con sede in Roma e unità di cantiere presso lo stabilimento di Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 9 dicembre 2002 all'8 dicembre 2003.

Con decreto n. 32557 del 26 giugno 2003, sono accertati i requisiti di cui all'art. 1, comma 7, legge n. 451/1994, della ditta S.r.l. Pulisud, con sede in Roma e unità di cantiere presso lo stabilimento Fiat di Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 9 dicembre 2002 all'8 dicembre 2003.

03A08923

Provvedimento concernente l'accertamento dei presupposti per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32607 del 7 luglio 2003, sono accertati presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta S.c.a.r.l. FS Impianti, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa), unità di Priolo Gargallo (Siracusa) per il periodo dal 6 febbraio 2003 al 5 agosto 2003.

03A08884

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32606 del 7 luglio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. SAIP e Schyller, con sede in Stezzano (Bergamo), unità di Bosisio Parini (Lecco), per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 32608 del 7 luglio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. C.M.S., con sede in Zogno (Bergamo), unità di Zogno (Bergamo), per il periodo dal 7 gennaio 2003 al 6 gennaio 2004.

Con decreto n. 32609 del 7 luglio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Gruppo COIN, con sede in Venezia, unità di S. San Giovanni (Milano), per il periodo dal 22 luglio 2002 al 22 settembre 2002.

Con decreto n. 32610 del 7 luglio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Marconi Communications, con sede in Genova, unità di Cisterna di Latina (Latina), Genova, Ivrea (Torino), Pisa, Roma, Rozzano (Milano), per il periodo dal 1º aprile 2003 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 32611 del 7 luglio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.c.a.r.l. Pipe Resin, con sede in Carini (Parlermo), unità di Carini, per il periodo dal 12 febbraio 2003 al 11 febbraio 2004.

Con decreto n. 32612 del 7 luglio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Michelin Italiana, con sede in Torino, unità di Direzione commerciale e sede di Milano, Tribano (Padova), Ufficio commerciale e supp. di Torino - Ufficio commerciale di Ancona - Ufficio commerciale di Bari, Ufficio commerciale di Bologna - Ufficio commerciale di Cagliari - Ufficio commeciale di Catania - Ufficio commerciale di Firenze - Ufficio commerciale di Genova - Ufficio commerciale di Napoli - Ufficio commerciale di Parma - Ufficio commerciale di Verona - Ufficio commerciale e Logistico di Roma, per il periodo dal 1º giugno 2002 al 30 novembre 2003.

Con decreto n. 32613 del 7 luglio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. T.L.T., con sede in Cassino (Frosinone), unità di Leinì (Torino), per il periodo dal 6 febbraio 2003 al 5 febbraio 2004.

Con decreto n. 32614 del 7 luglio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Systel International, con sede in Martellago (Venezia) unità di Zero Branco (Treviso), per il periodo dal 22 aprile 2003 al 21 aprile 2004.

Con decreto n. 32615 del 7 luglio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. S.I.M.E.S. con sede in Siracusa, unità di Priolo Gargallo (Siracusa), per il periodo dal 14 aprile 2003 al 13 aprile 2004.

Con decreto n. 32616 del 7 luglio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. CMP, con sede in Beinasco (Torino), unità di Rivoli (Torino), per il periodo dal 10 marzo 2003 al 9 marzo 2004.

Con decreto n. 32617 del 7 luglio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Denso Thermal System, con sede in Poirino (Torino), unità di Poirino (Torino), per il periodo dal 3 marzo 2003 al 28 febbraio 2004.

Con decreto n. 32618 del 7 luglio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Stami, con sede in Cervaro (Frosinone) unità di Cervaro (Frosinone), per il periodo dal 20 gennaio 2003 al 19 gennaio 2004.

Con decreto n. 32619 del 7 luglio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Meltem, con sede in Napoli, unità di Arzano (Napoli) per il periodo dal 22 aprile 2003 al 21 aprile 2004.

Con decreto n. 32621 del 7 luglio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della ditta S.r.l. Mondo sociale, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dall'8 dicembre 2002 al 7 dicembre 2003.

03A08883

Provvedimenti concernenti l'estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32587 del 3 luglio 2003, è esteso ad ulteriori tre lavoratori il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 in favore della S.r.l. Confezioni Julia, con sede in Cori (Latina), unità di Latina, per il periodo dall'11 gennaio 2001 al 10 gennaio 2002.

Con decreto n. 32591 del 3 luglio 2003, è esteso ad un totale di undici unità anziché nove il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale in favore della S.r.l. Consorzio Investimenti produttivi, con sede in Carrara (Massa Carrara), unità di Carrara, per il periodo dal 15 gennaio 2002 al 14 luglio 2002.

Con decreto n. 32653 dell'8 luglio 2003 è esteso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore di ulteriori 17 unità in C.F.L. dipendenti dalla S.r.l. Min Max Elettronica, con sede in Rieti - unità di Vazia Rimini, per il periodo dal 4 febbraio 2002 al 3 febbraio 2003.

03A08881-03A08879

Provvedimenti concernenti la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 32643 del 7 luglio 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area dei comuni di: Caserta, Casagiove, Casapulla, S. Prisco e Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

Imprese impegnate nei lavori di costruzione della variante alla SS. n. 7 «Appia» e n. 265 «Ponti della Valle» tra Capua e Maddaloni, compresa la variante esterna all'abitato di Caserta (secondo lotto - secondo e terzo stralcio) dallo svincolo di Caserta est alla strada provinciale S. Maria Capua Vetere - S. Angelo in Formis, per il periodo dal 28 luglio 2000 al 27 ottobre 2002.

Con decreto n. 32644 del 7 luglio 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Piano Lago. C. da Castagneto di Marzi (Cosenza).

Imprese impegnate nei lavori di costruzione e ammodernamento della strada di collegamento «Medio Savuto - Piano Lago», per il periodo dal 25 gennaio 2002 al 24 aprile 2004.

Con decreto n. 32645 del 7 luglio 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Eboli (Salerno).

Imprese impegnate nei lavori di ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto irriguo nel comprensorio Destra Sele - III lotto, per il periodo dal 24 maggio 2002 al 23 agosto 2004.

03A08877

Provvedimento concernente l'autorizzazione al trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto n. 32603 del 3 luglio 2003, è autorizzato il trattamento di pensionamento anticipato per una ulteriore unità della S.r.l. Il Popolo, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 18 gennaio 2003 al 4 marzo 2003.

03A08882

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doxiciclina 20% Ceva Vetem»

Estratto provvedimento n. 75 del 16 luglio 2003

Medicinale veterinario DOXICICLINA 20% CEVA VETEM.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., via Colleoni, 15 - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi, 2/c.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

contenitore in polietilene da 250 g - A.I.C. n. 103590016;

contenitore in polietilene da 500 g - A.I.C. n. 103590028;

contenitore in polietilene da 1.000 g - A.I.C. n. 103590030.

Composizione: 100 g di prodotto contiene:

principi attivi: doxiciclina iclato pari a base 20 g;

eccipienti: silice colloidale 0,5 g; acido citrico anidro q.b. a 100 g.

Specie di destinazione: polli da carne e tacchini.

Indicazioni terapeutiche:

polli da carne: trattamento della malattia cronica respiratoria;

tacchini: trattamento della sinusite infettiva.

Tempo di attesa:

polli da carne: 7 giorni;

tacchini: 8 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08921

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Kiltix»

Estratto provvedimento n. 157 del 1º luglio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario KILTIX antiparassitario nelle confezioni formato piccolo 33 cm, formato medio 48 cm, formato grande 66 cm - A.I.C. n. 103064.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: richiesta sostituzione eccipiente con un altro equivalente.

È autorizzata, per la specialità medicinale in questione, la seguente modifica di composizione relativamente agli eccipienti: sostituzione del plasticizzante dietilesilftalato con uguale quantitativo del plasticizzante ottanoato, decanoato di propilenglicole così come indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08920

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Detenase»

Estratto provvedimento n. 159 del 2 luglio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario DETENASE:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102855018;

flacone da 1.000 ml - A.I.C. n. 102855020.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: modifica regime di dispensazione.

Il regime di dispensazione per il medicinale veterinario indicato è ora il seguente: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia unica».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08919

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Micotil 300»

Estratto provvedimento n. 160 del 2 luglio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario MICOTIL 300 iniezioni (tilmicosina) nelle confezioni flacone con tappo perforabile da 50 ml, flacone con tappo perforabile da 25 ml, flacone con tappo perforabile da 100 ml, flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101150.

Titolare A.I.C.: Elililly Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino, via Gramsci, 733 - codice fiscale n. 004226150488.

Oggetto: richiesta estensione periodo di validità del prodotto finito limitatamente alla confezione da 250 ml.

È autorizzata l'estensione di validità della specialità medicinale per uso veterinario in questione limitatamente alla confezione da 250 ml da 12 mesi a 24 mesi.

Si prende visione, inoltre, del cambio del microrganismo da pasteurella haemolytica a mannheimia haemolytica per le confezioni da 25, 50, 100 e 250 ml che sarà riportato negli stampati.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08918

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fortekor 5 - Fortekor 20».

Estratto provvedimento n. 161 del 2 luglio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario FORTEKOR 5 - FORTEKOR 20 (benazepril cloridrato) nelle confezioni: «Fortekor 5»: astuccio da 15 compresse da 5 mg, astuccio da 28 compresse da 5 mg; «Fortekor 20»: astuccio da 14 compresse da 20 mg, astuccio da 28 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 101962.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale in Origgio (Varese), largo Bocconi, 1 - codice fiscale n. 02384400129.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione relativa alla specialità «Fortekor 5».

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione del prodotto medicinale per uso veterinario indicato in oggetto: astuccio da 84 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 101962052.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08922

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vernaccia di Serrapetrona», proposta del relativo disciplinare di produzione e revoca della denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di Serrapetrona».

IL COMITATO NAZIONALE

PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vino d.o.c. «Vernaccia di Serrapetrona» in data 26 marzo 2002 intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vernaccia di Serrapetrona», già riconosciuta come denominazione di orinine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 e successive modifiche;

Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimenco, il parere favorevole della regione Marche;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Serrapetrona il 9 giugno 2003, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Visti i lavori e la documentazione della commissione delegata per la regione Marche per l'accertamento del «particolare pregio»;

Ha espresso, nella riunione del 9 luglio 2003, presente il funzionario della regione Marche, parere favorevole al suo accoglimento ed alla revoca contemporanea della denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di Serrapetrona», proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni concenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «VERNACCIA DI SERRAPETRONA».

Art. 1.

Denominazione del vino spumante

La denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona», è riservata al vino spumante nelle tipologie secco e dolce, già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 e successive modifiche, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Vitigni ammessi

Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

vernaccia nera per almeno l'85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve provenienti da vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella provincia di Macerata, da soli o congiuntamente, in misura non superiore al 15% del totale.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del vino «Vernaccia di Serrapetrona» comprende in tutto il territorio del comune di Serrapetrona e in parte quello dei comuni di Belforte del Chienti e di San Severino Marche.

Tale zona è così delimitata:

a est, partendo dal punto di incrocio dei confini dei comuni di Serrapetrona, Tolentino e S. Severino Marche, la linea di delimitazione segue verso nord, il confine tra i comuni di S. Severino Marche e Tolentino fino a intersecare la strada che conduce alla frazione Cusiano di S. Severino Marche. Lungo detta strada, verso nord-ovest, raggiunge e segue quella che attraverso la località Terrante passando per casa Bordoni (q. 302), casa Falcitelli (q. 373) e all'altezza della q. 391, piega verso nord-ovest per raggiungere Cusiano.

Da Cusiano, in direzione nord segue la strada per la Casette fino al bivio per la Maestà (q. 249); da dove verso nord-ovest e attraverso c. Giacchetti (q. 307), raggiunge q. 315 sulla strada che da Casette conduce alla località Uvaiolo.

Da q. 315 prosegue verso sud-ovest sino a incontrare la q. 314 sulla strada statale che congiunge S. Severino Marche con Serrapetrona prosegue quindi sulla medesima verso S. Severino Marche sino alla q. 303.

Dalla q. 303 in linea retta verso sud-ovest, attraversando la località Uvaiolo, raggiunge q. 369 e per la strada che porta a S. Severino raggiunge quota 379, quindi segue la strada per casa Caglini in direzione sud-ovest fino a raggiungerla, passando per le qq. 448, 432, 442 e 434: da casa Caglini (q. 464) segue in direzione sud il sentiero per casa Luzi (q. 474) - prosegue quindi per la strada prima e per il sentiero poi che passano per le quote 446. 613 e 583 fino a incrociare il confine del comune di Serrapetrona nei pressi della Posta Bruschetti.

La linea di delimitazione inizialmente verso ovest segue il confine occidentale e poi parte di quello meridionale del comune di Serrapetrona sino alla confluenza del medesimo con quello di Belforte del Chienti in prossimità di C. Pizzini e, continuando su detto confine, in direzione ovest, raggiunge (in prossimità del km 62,5) la strada statale 77. Prosegue su detta statale, verso nord-est, fino a incontrare nuovamente il confine comunale di Belforte del Chienti in prossimità di C. Serani; da questo punto segue verso nord-ovest il confine comunale di Belforte fino a incrociare quello di Serrapetrona, e lungo quest'ultimo, in direzione nord, raggiunge il punto d'incontro delle delimitazioni territoriali tra i comuni di Serrapetrona, Tolentino e San Severino Marche.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino spumante «Vernaccia di Serrapetrona» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n 164, i vigneti di giacitura ed orientamento adatti con una altitudine non superiore ai 700 metri; sono esclusi i terreni di fondovalle e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona», dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare, la densità minima ad ettaro deve essere di 2.200 ceppi.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» non deve superare le 10 tonnellate per ettaro.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%. non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona». Oltre detto limite percentuale decade la denominazione di origine di tutto il prodotto.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve che concorrono alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» non deve essere inferiore a 9.5% vol., prima dell'appassimento.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, tra le quali quella che prevede che non più del 60% delle uve con l'inclusione totale di quelle provenienti dai vitigni complementari, deve essere vinificate all'atto della vendemmia; il rimanente, non meno del 40% delle uve, costituito per la totalità da quelle provenienti dal vitigno Vernaccia nera derivante dalla zona delimitata dal precedente art. 3 deve essere sottoposto ad appassimento, fino ad assicurare al mosto così ottenuto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol.

L'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è consentito l'uso di impianti di ventilazione. Il mosto ottenuto dalle uve sottoposte a leggero appassimento può essere unito al prodotto derivante dalle uve fresche o fermentare prima di essere assemblato.

Il vino cosi ottenuto verrà sottoposto a spumantizzazione mediante fermentazione naturale e non potrà essere immesso al consumo prima del 30 giugno dell'anno successivo alla raccolta delle uve.

La resa totale dell'uva in vino, base spumante, considerate le operazioni di cui sopra, non deve essere superiore al 58%.

Qualora superi detto limite ma non il 63%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 63% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Le uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Serrapetrona» e «Colli Maceratesi», qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il vino di cui all'art. 1, deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:

spuma: persistente a grana fine;

colore: dal granato al rubino;

odore: caratteristico vinoso;

sapore: caratteristico, da secco a dolce. con fondo gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto il limite dell'estratto non riduttore minimo e dell'acidità totale.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino spumante di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualifica diversa da quelle previste e disciplinate dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato, e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nelle zone rispettivamente delimitate nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali vigna, viticoltore, fattoria, tenuta, podere, sono consentite in osservanza alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Selle bottiglie contenenti il vino «Vernaccia di Serrapetrona» può figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a 3 litri.

03A08912

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Serrapetrona» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

IL COMITATO NAZIONALE

PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUTO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164.

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vino d.o.c. «Vernaccia di Serrapetrona» in data 26 marzo 2002 intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Serrapetrona»;

Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Marche;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Serrapetrona il 9 giugno 2003, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 9 luglio 2003, presente il funzionario della regione Marche, parere favorevole al suo accoglimento ed ha approvato il disciplinare di produzione nel suo complesso, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, lo stesso secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla sudderta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SERRAPETRONA»

Art. 1.

Denominazione del vino

La denominazione di origine controllata «Serrapetrona» è riservata al vino che corrisponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Vitigni ammessi

Il vino a denominazione di origine controllata «Serrapetrona» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

vernaccia nera minimo 85%;

possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca nera, idonei alla coltivazione nella provincia di Macerata.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del vino «Serrapetrona» comprende in tutto il territorio del comune di Serrapetrona e in parte quello dei comuni di Belforte del Chienti e di San Severino Marche. Tale zona è così delimitata:

a est, partendo dal punto di incrocio dei confini dei comuni di Serrapetrona, Tolentino e S. Severino Marche, la linea di delimitazione segue, verso nord, il confine tra i comuni di S. Severino Marche e Tolentino fino a intersecare la strada che conduce alla frazione Cusiano di S. Severino Marche. Lungo detta strada, verso nord-ovest, raggiunge e segue quella che attraverso la località Terrante passando per casa Bordoni (q. 302), casa Falcitelli (q. 373) e all'altezza della q. 391, piega verso nord-ovest per raggiungere Cusiano.

Da Cusiano, in direzione nord segue la strada per la Casette fino al bivio per la Maestà (q. 249); da dove verso nord-ovest e attraverso C. Giacchetti (q. 307), raggiunge q. 315 sulla strada che da Casette conduce alla località Uvaiolo. Da q. 315 prosegue verso sud-ovest sino a incontrare la q. 314 sulla strada statale che congiunge S. Severino Marche con Serrapetrona prosegue quindi sulla medesima verso S. Severino Marche sino alla q. 303.

Dalla q. 303 in linea retta verso sud-ovest, attraversando la località Uvaiolo, raggiunge q. 369 e per la strada che porta a S. Severino raggiunge quota 379, quindi segue la strada per casa Caglini in direzione sud-ovest fino a raggiungerla passando per le qq. 448, 432, 442 e 434; da casa Caglini (q. 464) segue in direzione sud il sentiero per casa Luzi (q. 474), prosegue quindi per la strada prima e per il sentiero poi che passano per le quote 446, 613 e 583 fino a incrociare il confine del comune di Serrapetrona nei pressi della Posta Bruschetti.

La linea di delimitazione inizialmente verso ovest segue il confine occidentale e poi parte di quello meridionale del comune di Serrapetrona sino alla confluenza del medesimo con quello di Belforte del Chienti in prossimità di C. Pizzini e, continuando su detto confine, in direzione ovest, raggiunge (in prossimità del km 62,5) la strada statale 77. Prosegue su detta statale, verso nord-est, fino a incontrare nuovamente il confine comunale di Belforte del Chienti in prossimità di C. Serani; da questo punto segue verso nord-ovest il confine comunale di Belforte fino a incrociare quello di Serrapetrona, e lungo quest'ultimo, in direzione nord, raggiunge il punto d'incontro delle delimitazioni territoriali tra i comuni di Serrapetrona, Tolentino e San Severino Marche.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Serrapetrona» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, soltanto i vigneti dotati di esposizione idonea, situati su terreni non eccessivamente umidi e con esclusione dei fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

I vigneti impiantati successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere almeno 2.200 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva per ettaro ammessa per la produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a 10 tonnellate.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Serrapetrona», devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per l'intero quantitativo prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare che il vino «Serrapetrona», un titolo alcolometrico volumico naturale minino di 10,00% o vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, compreso l'invecchiamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino, compreso l'arricchimento, non deve essere superiore al 70 %. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il vino di cui all'art. 1, deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:

«Serrapetrona»:

colore: rosso rubino, più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: armonico, gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% o vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l:

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Il vino prima di essere immesso al consumo deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno 10 mesi.

Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1º dicembre dell'anno di produzione delle uve.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il vino a denominazione di origine controllata «Serrapetrona» può rilevare lieve sentore di legno

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto il limite minimo dell'estratto non riduttore e dell'acidità totale.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualifica diversa da quelle previste e disciplinate dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato, e similari.

E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nelle zone rispettivamente delimitate nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie contenenti il vino «Serrapetrona», deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

Il vino a denominazione di origine controllata «Serrapetrona» deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 3.

La tappatura dei recipienti deve essere raso bocca utilizzando sughero o altri materiali innovativi consentiti dalla normativa, ad eccezione dei recipienti di capacità non superiore a 0,375 litri per i quali è consentito l'uso di dispositivo di chiusura a vite.

03A08913

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501176/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 7 3 1 *

€ 0,77